

XIV. Italien.

1. Verbot von Verkäufen oder Zessionen österreichisch-ungarischer Vermögenswerte; Prozessfähigkeit der österreichischen und ungarischen Staatsangehörigen.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le vendite, cessioni e qualsiasi altro passaggio di proprietà di beni o di diritti immobiliari, appartenenti a sudditi dell'Impero austro-ungarico o a persone ivi residenti, dovunque compiuti dal giorno 24 maggio 1915 sino a tutta la durata della guerra, sono privi di qualsiasi efficacia giuridica nel Regno e nelle Colonie italiane.

Sono egualmente prive di qualsiasi efficacia giuridica per il periodo anzidetto, tutte le cessioni di merci, di crediti, o di aziende commerciali ed in generale ogni atto tendente a sostituire nell'originario rapporto giuridico, al titolare suddito o ente austriaco un'altra persona di diversa nazionalità.

Art. 2. Durante il periodo della guerra nessun suddito, ente o società commerciale dell'impero austro-ungarico o ivi avente la sua residenza o sede potrà intentare o proseguire istanze, azioni, atti e procedure in materia civile, commerciale o amministrativa davanti a qualsiasi giurisdizione del Regno e delle Colonie, anche in sede non contenziosa, e fare trascrizioni o iscrizioni ipotecarie.

Le istanze e le procedure già iniziate saranno sospese di diritto e potranno essere riprese solo dopo la cessazione della guerra.

Art. 3. La disposizione dell'articolo 1 non si applica ai sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana a condizione però che essi siano autorizzati all'atto che intendano compiere da uno speciale decreto del ministro dell'interno.

La disposizione dell'articolo 2 non si applica ai sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana quando tale loro qualità risulti da un certificato del Ministero dell'interno.

Art. 4. Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

(Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, p. 3920/21.)

Übersetzung.

Artikel 1. Die Verkäufe, Abtretungen und irgendwelcher Übergang an Gütern und Immobilienrechten, welche den Angehörigen der österreichisch-ungarischen Monarchie gehören, oder Personen, welche dort wohnen, entbehren im Königreich Italien und in den italienischen Kolonien jeder rechtlichen Wirksamkeit, wenn sie in der Zeit vom 24. Mai 1915 an während des Krieges erfolgten.

Ebenso entbehren jeglicher rechtlichen Wirksamkeit alle Abtretungen von Waren, Forderungen, alle Handelsgeschäfte, welche darauf ausgehen, an Stelle eines Angehörigen des österreichisch-ungarischen Reiches einen Angehörigen einer anderen Nation zu setzen.

Artikel 2. Während des Krieges kann kein Österreicher, keine österreichische Gesellschaft usw. in Italien rechtliche Schritte, Klagen usw. in Zivil- oder Verwaltungssachen einreichen, selbst nicht, wenn es sich um nichtstreitige Rechtsachen handelt. Die bereits anhängigen Prozesse usw. können erst nach dem Kriege wieder aufgenommen werden.

Artikel 3. Artikel 1 und 2 finden keine Anwendung auf die österreichischen Staatsangehörigen italienischer Nationalität, sofern diese zu dem bezüglichen Rechtsgeschäft durch besonderes Dekret des Ministers des Innern ermächtigt sind.
(„Österr.-ungar. Konsularkorrespondenz“ vom 1. Juli 1915.)

2. Wechselklagen gegen österreichische und ungarische Staatsangehörige.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915 n. 661;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei guardasigilli, ministro segretario di stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I cittadini italiani, gli enti e le Società italiane possessori di cambiali emesse od accettate da sudditi, enti o Società commerciali dell'Impero austro-ungarico o da costoro girate che vengano in scadenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione della pace, sono dispensati dall'obbligo di elevare il protesto per accer-